

**REGOLAMENTO DEL
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO
RISERVATO APERTO**

EURIZON Low Volatility – Fondo Speculativo

INDICE

Sezione A: i Soggetti

Articolo 1

La Società di Gestione

Articolo 2

Compiti e Responsabilità della Società di Gestione

Articolo 3

Compiti e Responsabilità del Depositario

Sezione B: il Fondo

Articolo 4

Denominazione, Durata e Altre Caratteristiche del Fondo

Articolo 5

Caratteristiche generali dei fondi oggetto di investimento
Scopo e Caratteristiche del Fondo

Articolo 6

Regime delle Spese

Sezione C: Disposizioni Comuni

Articolo 7

Partecipazione al Fondo

Principi generali

Definizioni

Sottoscrizione iniziale

Sottoscrizioni successive

Rimborsi

Trasferimenti di quote

Articolo 8

Quote e certificati di partecipazione

Articolo 9

Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Articolo 10

Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione

Articolo 11
Scritture Contabili

Articolo 12
Revisione Contabile

Articolo 13
Modifiche del Regolamento

Articolo 14
Liquidazione del Fondo

Articolo 15
Foro Competente

Articolo 16
Disposizioni Transitorie

Il Regolamento del Fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia

SEZIONE A: I SOGGETTI

ARTICOLO 1 LA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 22, sito Internet www.eurizoncapital.com, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA, gestisce il Fondo comune di investimento alternativo (FIA) riservato aperto indicato all'art. 4 del presente Regolamento (di seguito il Fondo).

ARTICOLO 2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs 58/98, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

2. L'attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, ad un Comitato esecutivo, all'amministratore delegato/Direttore Generale, a propri membri e a dirigenti della Società.

3. Nell'interesse dei partecipanti, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.

4. La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può affidare, ad altri soggetti autorizzati o registrati ai fini della gestione delle attività e sottoposti a vigilanza, specifiche scelte di investimento in settori che richiedono competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, e:

- hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla Società di Gestione con effetto immediato;
- hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l'esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla Società di Gestione stessa;

- non hanno carattere esclusivo. La Società di gestione conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento per i quali sono concesse le deleghe;
- prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Società di Gestione e del Depositario.

ARTICOLO 3

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. State Street Bank GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano, iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche, è il depositario del Fondo (di seguito "Depositario"). State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso;
- accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
- accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
- monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo sono svolte per il tramite del Servizio "*Institutional Services - Depositary Services*", dislocato presso la sede di via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino; le funzioni di consegna e ritiro dei certificati di partecipazione al Fondo sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8.

3. Ove sussista un motivo oggettivo e in conformità alla normativa applicabile, il Depositario, previo consenso della Società di Gestione, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo.

4. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

5. L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- un altro soggetto in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di Depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
- la conseguente modifica del Regolamento sia stata approvata dalla Società di Gestione e siano trascorsi i termini di cui all'art. 13, comma 4, del presente Regolamento;
- i beni del Fondo siano trasferiti presso il nuovo Depositario.

SEZIONE B: IL FONDO

ARTICOLO 4

DENOMINAZIONE, DURATA E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. La Società di Gestione gestisce il Fondo comune di investimento alternativo riservato aperto, denominato come segue e avente la durata indicata a fianco:

EURIZON Low Volatility – Fondo Speculativo con durata sino al 31/12/2050

2. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall'art. 14, potrà essere prorogata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

3. Il Fondo è riservato a investitori professionali; è prevista inoltre la partecipazione di investitori non professionali. Le quote del Fondo non possono essere sottoscritte ovvero acquistate per un importo complessivo inferiore a 500.000 euro; i componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti della SGR possono sottoscrivere quote del Fondo anche per un importo inferiore a 500.000 euro.

4. Sono previste due categorie di quote, definite quote di "Classe R" e quote di "Classe I". Le quote di "Classe R" possono essere sottoscritte dalla generalità degli investitori; le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte, su specifica richiesta, esclusivamente dai "clienti professionali" come definiti dall'art. 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob in materia di Intermediari, adottato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione delle persone fisiche. La "Classe R" e la "Classe I" si differenziano inoltre per il livello di provvigione di gestione applicato.

La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe del Fondo garantisce ad entrambe le Classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle commissioni di gestione (e della connessa rettifica fiscale). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE GENERALI DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO

Come più dettagliatamente specificato nell'articolo successivo il patrimonio del Fondo sarà investito prevalentemente in OICR di natura speculativa e/o di altra natura che perseguano strategie di investimento di tipo speculativo. Tali OICR possono essere classificati sulla base della strategia di investimento perseguita; sono di seguito indicate le principali strategie di investimento:

Managed Futures: strategia direzionale, orientata a trarre profitto da trend rialzisti o ribassisti su diversi mercati. In linea generale questa strategia comporta l'identificazione di trend di medio e lungo termine, con la successiva assunzione di posizioni attraverso futures per trarre vantaggio da tali trend.

Global Macro: include approcci top-down e market-timing volti a ricercare profitti dai movimenti dei mercati azionari, dei tassi di interesse, delle valute e delle commodity. Tali movimenti vengono individuati grazie all'analisi delle variazioni delle previsioni economiche globali, degli eventi geopolitici, dei flussi di capitale e dei cambiamenti nell'offerta e nella domanda.

Fixed Income Arbitrage: mira ad ottenere un vantaggio dal mispricing tra titoli a reddito fisso. Tale strategia si basa su posizioni lunghe e corte su titoli a reddito fisso e relativi strumenti derivati, (inclusi i future finanziari) tra loro statisticamente correlati, il cui prezzo di mercato presenti incoerenze rispetto al fair-value.

Convertible Bond Arbitrage: volta ad ottenere un rendimento approfittando di quotazioni delle obbligazioni convertibili diverse rispetto al fair-value, con la contemporanea copertura dei rischi di mercato. Tale strategia si basa su una posizione lunga su un'obbligazione convertibile, coperta dalla contemporanea vendita allo scoperto del titolo azionario sottostante.

Long Short Credit: consiste nel generare valore tramite l'acquisto/vendita di titoli sensibili al credito oppure di strumenti derivati in cui il rischio di credito sembra sovrastimato/sottostimato.

Event Driven/Merger Arbitrage: queste strategie operano sui titoli di società soggette ad operazioni di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, scissioni, LBO). La differenza tra event driven e merger arbitrage sta nel fatto che la prima è rivolta a eventi specifici di struttura societaria e/o di riorganizzazione aziendale non ancora ufficializzati.

Long/Short Equity: investe in titoli azionari utilizzando la vendita allo scoperto, al fine di generare rendimenti tramite l'individuazione di titoli sopra o sotto valutati. La strategia può essere del tipo long bias o short bias, a seconda della prevalenza di un'esposizione netta lunga o corta ai mercati azionari.

Distressed Securities: opera con azioni, obbligazioni, debito bancario, crediti finanziari o commerciali di società in crisi finanziaria e/o soggette alle procedure legali che mirano a tutelare i debitori da comportamenti fraudolenti di soggetti inadempienti. Si concretizza nell'acquisto del debito bancario o aziendale, di effetti commerciali, di azioni privilegiate o di warrant di società il cui prezzo è stato influenzato da procedimenti legati al loro stato di insolvenza, in cui quindi il relativo prezzo sembra essere scontato rispetto al fair-value.

SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 1 Il fondo ha un obiettivo di ritorno medio, e di bassa volatilità (assimilabile a quella media dei mercati obbligazionari mondiali), il cui perseguimento si realizza attraverso la ricerca di una forte stabilità di rendimenti. Tale obiettivo viene perseguito tramite una allocazione dinamica del patrimonio prevalentemente verso quote di OICR di natura speculativa e/o di altra natura che perseguono strategie di investimento di tipo speculativo descritte all'art. 5 "Caratteristiche generali dei fondi oggetto di investimento". Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio basso.
- 2 Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri di natura speculativa e/o di altra natura che perseguono strategie di investimento di tipo speculativo, i quali possono assumere la forma del fondo, del trust, della società di investimento nonché ogni altra forma consentita dalla legislazione vigente nello Stato ove gli stessi sono istituiti, la cui performance aggregata consenta al Fondo di beneficiare di un apprezzamento costante nel tempo, non correlato con l'andamento dei mercati finanziari, prediligendo la stabilità dei rendimenti di periodo e la conservazione del capitale. Il Fondo non può essere investito in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 25% del totale delle attività. Il Fondo potrà anche investire in "managed accounts", gestiti con tecniche sostanzialmente analoghe a quelle utilizzate per la gestione di fondi hedge. Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito in qualsiasi altra tipologia di OICR ed in ogni altro strumento finanziario, anche derivato, al fine di conseguire l'obiettivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti. Qualora ciò sia strettamente funzionale per una maggiore efficienza del fondo, il patrimonio potrà inoltre essere investito in OICR (fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello) – collegati e non, anche di tipo speculativo – il cui patrimonio non sia prevalentemente investito in OICR. Qualora il Fondo faccia ricorso a tale schema di investimento indiretto, ne sarà data notizia nella relazione annuale la quale indicherà, in base al principio del "look through", i fondi di 2° livello in portafoglio.
- 3 Qualora ciò sia strettamente funzionale ad una maggiore efficienza del Fondo, e compatibilmente con la natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, tali strumenti potranno essere oggetto di garanzia reale costituita a favore di Istituzioni Creditizie, a fronte dei finanziamenti dalle stesse erogati al Fondo. I finanziamenti erogati in virtù delle garanzie prestate non potranno superare i limiti di cui al successivo comma 7.

- 4 Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, potrà essere investito anche esclusivamente in parti di altri OICR gestiti dalla Società di Gestione, da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati), e da altre SGR e da società di diritto estero che esercitino attività di gestione del risparmio, senza limitazioni in ordine alla percentuale di diritti di voto detenuti in una stessa società, sempre che i programmi di investimento dell'OICR da acquisire siano compatibili con quello del fondo acquirente.
- 5 La SGR attua una politica d'investimento attiva, orientata alla realizzazione di performance assolute e caratterizzata da una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso quote di OICR di natura speculativa e/o di altra natura che perseguano strategie di investimento di tipo speculativo la cui performance aggregata fornisca un risultato stabile e costante nel tempo e non persegua soltanto la massimizzazione della performance assoluta: obiettivo primario è la conservazione del capitale piuttosto che l'ottenimento di una performance di periodo. I rendimenti aggregati, obiettivo dell'attività di gestione, saranno orientati ad una bassa correlazione con l'andamento dei mercati finanziari. Gli OICR di natura speculativa e/o di altra natura che perseguano strategie di investimento di tipo speculativo utilizzati avranno caratteristiche fra loro assimilabili, nonostante i loro patrimoni possano essere investiti in strumenti, mercati o aree geografiche del tutto diversi tra loro; ciò al fine di massimizzare la stabilità della performance. Ciò nonostante le quote dei fondi acquisiti potranno avere caratteristiche individuali diverse, purché, a livello aggregato, esse contribuiscano al raggiungimento dei risultati obiettivo del Fondo.
- 6 Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalla politica di investimento descritta nel presente articolo. Resta inoltre salva la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine ed altre operazioni assimilabili) con finalità di copertura dei rischi, efficiente gestione del Fondo, investimento.
- 7 Nella gestione del Fondo, la Società di Gestione può assumere finanziamenti entro il limite massimo del 25% del valore complessivo del Fondo. Inoltre, in deroga al suddetto limite, al fine di consentire l'impiego in operazioni di investimento delle risorse rivenienti da sottoscrizioni utilmente ricevute e ancora da regolare, la Società di gestione ha facoltà di assumere finanziamenti per un importo massimo non superiore al 100% dell'ammontare di dette sottoscrizioni e aventi durata correlata ai tempi di regolamento delle sottoscrizioni medesime. Il Fondo potrà generare leva finanziaria mediante finanziamenti, operazioni a termine e strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria massima che potrà essere raggiunta dal Fondo è pari a 1,25, calcolata secondo il metodo degli impegni.
- 8 I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Tali rischi sono acuiti dalla circostanza che non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati. In caso di investimento in fondi hedge insediati all'estero, il gestore e/o l'administrator possono non essere soggetti a forme di vigilanza prudenziale ovvero essere insediati in centri off-shore; tali circostanze accrescono anche in misura significativa la rischiosità dell'investimento. I rischi sono inoltre connessi alla possibilità, da parte della Società di Gestione, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente comma 7.
- 9 Le attività ricevute dal Fondo nell'ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e dell'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio sono qualificabili come garanzie. Le garanzie (*"collateral"*) altamente liquide, oggetto di valutazione quotidiana, di elevata qualità, emesse da un soggetto indipendente e diversificate sono utilizzate dalla SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, per ridurre l'esposizione rilevante ai fini della determinazione dell'esposizione al rischio di controparte. Alle attività ricevute in garanzia, secondo quanto previsto dalla *policy* interna della SGR, sono applicati scarti di garanzia stabiliti sulla base di rettifiche di volatilità individuate in funzione almeno della tipologia dello strumento finanziario, della categoria e merito di credito dell'emittente, della durata residua e della valuta di riferimento. Le garanzie in contanti possono essere reinvestite esclusivamente in depositi bancari, titoli emessi da uno Stato membro dell'Area Euro o uno Stato del "Gruppo dei 10", in Pronti Contro Termine attivi ed in OICR di mercato monetario a breve

termine. Le garanzie diverse da quelle in contanti non potranno essere vendute, reinvestite o date in garanzia.

ARTICOLO 6 REGIME DELLE SPESE

1. Spese a carico dei partecipanti

La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- imposte, tasse e bolli eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alla comunicazione di conferma dell'investimento e del disinvestimento;
- le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all'art. 8.

La SGR si riserva la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni in forma di retrocessione di parte delle provvigioni di gestione di cui al seguente comma 2.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

2. Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la provvigione di gestione a favore della Società di Gestione pari all'1,5% su base annua per le quote di "Classe R" ed allo 0,60% per le quote di "Classe I", calcolata mensilmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo e di Borsa aperta del mese successivo; la provvigione di gestione è imputata a ciascuna Classe di quote del Fondo, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalla provvigione in questione, risultante in ciascun Giorno di Calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti Classi di quote;
- la provvigione di gestione aggiuntiva a favore della Società di Gestione è pari al 10% dell'importo risultante dal prodotto tra:
 - (i) la differenza, se positiva, tra il valore lordo della quota del Fondo registrato nel Giorno di Valutazione e il valore lordo della quota più alto registrato con riferimento a un qualsiasi Giorno di Valutazione precedente, e
 - (ii) il numero delle quote del Fondo esistenti al Giorno di Valutazione cui il calcolo della provvigione si riferisce.

Il valore lordo della quota è dato dal rapporto tra:

- patrimonio, inteso come attività meno passività del fondo, considerando tutte le componenti ad eccezione della provvigione di gestione, della provvigione di gestione aggiuntiva e imposta sostitutiva accantonata, a debito o a credito del fondo, al Giorno di Valutazione
- numero di quote in circolazione al Giorno di Valutazione.

Tale provvigione verrà calcolata ed applicata mensilmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo nel mese di riferimento e liquidata alla Società di Gestione entro 5 giorni lavorativi e di Borsa aperta successivi al Giorno di Calcolo;

- il compenso dovuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,09% annuo. L'importo è calcolato mensilmente nel "Giorno di Calcolo" sul valore complessivo netto del Fondo al relativo "Giorno di Valutazione" e liquidato trimestralmente;
- le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati agli investitori, purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo; nel caso di investimento in parti di OICR gestiti dalla Società di Gestione o da altre Società di Gestione del Gruppo (OICR "collegati"), sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. La Società di Gestione deduce

dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR "collegati";

- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti ai sensi della vigente normativa.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. Spese a carico della Società

1. Sono a carico della SGR tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote e con la scelta degli investimenti.
2. Tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei partecipanti o del Fondo sono a carico della SGR.

SEZIONE C: DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 7 PARTECIPAZIONE AL FONDO

PRINCIPI GENERALI

1. Per il Fondo disciplinato dal presente Regolamento:
 - non possono essere effettuati versamenti iniziali per un importo inferiore a 500.000 EURO, al netto degli oneri e delle spese di sottoscrizione; l'importo della partecipazione al fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
 - non può essere rimborsato o ceduto parzialmente se per effetto di tali operazioni il valore della partecipazione al fondo (calcolata il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, con riferimento all'ultimo valore della quota pubblicato) scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. In tal caso la Società di Gestione comunicherà al partecipante (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza) la necessità di procedere al rimborso integrale della partecipazione. In assenza di diversa disposizione del partecipante, entro 7 (sette) giorni, il rimborso integrale si intenderà autorizzato.
2. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.
3. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo in Euro corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
4. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
5. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso le tecniche della comunicazione a distanza.
6. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
7. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

8. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell'Accordo Intergovernativo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA").

A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una "U.S. Person" come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:

- **Giorno di Sottoscrizione:** il primo giorno del mese solare successivo a quello nel quale la domanda è utilmente ricevuta dalla Società di gestione. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 13.00 del quinto giorno lavorativo e di borsa aperta precedente il Giorno di sottoscrizione, con riferimento alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell'ammontare versato;
- **Giorno di Rimborso:** il primo giorno del mese solare successivo al decorso di almeno 35 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso (ad es. una domanda ricevuta il 20 aprile avrà come giorno di rimborso il 1° giugno; una domanda ricevuta il 27 aprile avrà come giorno di rimborso il 1° luglio);
- **Giorno di Calcolo:** il giorno 25 di ciascun mese solare nel quale la Società di Gestione provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno del mese solare precedente (Giorno di Valutazione);
- **Giorno di Valutazione:** ultimo giorno di ciascun mese.

Qualora i giorni relativi alle operazioni sopra descritte siano festivi e/o di borsa chiusa, le operazioni stesse si intendono effettuate il primo giorno lavorativo e di borsa aperta successivo ad eccezione del Giorno di Valutazione che si intenderà riferito al giorno lavorativo e di borsa aperta immediatamente precedente.

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

1. La sottoscrizione iniziale si realizza presso la sede della Società di Gestione o presso i soggetti incaricati del collocamento, attraverso:

- la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione;
- il versamento del corrispettivo mediante bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione.

2. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i soggetti collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione presso la medesima e i relativi mezzi di pagamento al Depositario entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

3. Per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.

4. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile.

5. L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.

6. La Società provvede a:
- determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni di esse arrotondate per difetto al sesto decimale, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione;
 - emettere le quote nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di sottoscrizione.
7. Entro il 5° giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione fornisce al Depositario istruzione per l'avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. Il Depositario li mette a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la filiale di Milano, Via Verdi 8, entro il primo giorno lavorativo successivo.
8. A fronte di ogni versamento, entro 5 giorni lavorativi e di Borsa aperta dal Giorno di Calcolo, la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell'ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
 - l'importo lordo versato e quello netto investito;
 - il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
 - il numero delle quote attribuite;
 - il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
 - la data cui il valore unitario si riferisce.

SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE

1. Le sottoscrizioni successive alla prima, da parte del medesimo sottoscrittore, sono ammesse per importi non inferiori a 25.000 EURO, al netto degli eventuali oneri e spese di sottoscrizione.
2. Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto nel paragrafo precedente.

RIMBORSI

1. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata anche per il tramite dei soggetti collocatori alla Società di Gestione (in tal caso fa fede la data di ricezione della domanda da parte della Società di Gestione).
I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso il Depositario.
2. La domanda di rimborso contiene:
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.
3. La periodicità dei rimborsi è mensile.
4. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota definito il Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso.
5. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati vengono effettuate il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:
 - nei giorni di chiusura delle Borse nazionali nonché di festività nazionali italiane;
 - nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

6. Il rimborso avviene a mezzo bonifico bancario.

7. In ogni Giorno di Rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del Fondo (cancello), la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all'ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L'ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di Regolamento il successivo Giorno di Rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La SGR comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore a 500.000 Euro, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima.

8. Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del Fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del Fondo, la SGR può deliberare la scissione parziale del Fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo Fondo comune di investimento alternativo (FIA) riservato chiuso, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legge n. 185/08 e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo Fondo uguale a quello che detiene nel vecchio Fondo. Il nuovo Fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo Fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

TRASFERIMENTI DI QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:

- le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore a 500.000 Euro;
- la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto di 500.000 Euro.

Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.

ARTICOLO 8

QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione al Fondo appartenenti alla medesima Classe sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati nominativi.

2. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o raggruppamento dei certificati nominativi, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 50 (cinquanta) per ogni certificato emesso.

3. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni di esse arrotondate per difetto al sesto decimale.

4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la firma di un Amministratore della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.

5. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati di partecipazione al Fondo sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono

provvedere direttamente al ritiro del certificato presso tale Filiale, ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

6. E' facoltà del sottoscrittore chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante.

7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, in un giorno lavorativo e di Borsa aperta, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.

8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

9. E' comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di EURO 50 (cinquanta), per ogni nuovo certificato emesso.

10. E' facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

11. I certificati al portatore sono stati emessi sino al 16 dicembre 2013.

ARTICOLO 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

2. La Società di Gestione calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo gestito. Il calcolo è riferito al valore del Fondo all'ultimo giorno di ogni mese ("Giorno di Valutazione") e viene effettuato dalla Società di Gestione il 25° giorno del mese successivo ("Giorno di Calcolo") purché lavorativo e di Borsa aperta, altrimenti il primo giorno lavorativo e di Borsa aperta, immediatamente successivo.

3. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità". Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo.

4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs 58/98. I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote dei fondi oggetto di investimento saranno quelli comunicati per iscritto dagli amministratori dei fondi stessi alla Società di Gestione. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

5. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del fondo, la Società di Gestione - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e al fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

La Società procederà a reintegrare i partecipanti e il Fondo e a pubblicare il valore corretto solo nel caso in cui l'ammontare dell'errore sia superiore allo 0,25% del valore unitario della quota.

6. In sede di calcolo del valore della quota, per gli OICR oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto comunicato alla SGR secondo le modalità previste al comma 4 del presente articolo, si fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota del Fondo con riferimento alla data di valorizzazione dell'OICR oggetto di investimento. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia minima prevista al precedente comma 5, la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

ARTICOLO 10

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota del Fondo gestito, distinto nelle due Classi, è determinato dalla Società di Gestione con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione.

2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società di Gestione sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario.

3. Il valore unitario della quota del Fondo, distinto nelle due Classi, è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore con l'indicazione della data cui si riferisce.

4. La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso - nelle seguenti situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo meramente esemplificativo:

- alluvioni;
- terremoti;
- guerre civili;
- sommosse;
- sospensione della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento.

Al cessare di tali situazioni, la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul quotidiano di cui al precedente comma 3. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del Fondo i cui valori siano stati sospesi, avverranno al primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello riferito al primo Giorno di Valutazione precedente al Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

5. La Società di Gestione può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del Fondo gestito in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

6. Nei casi di cui al comma che precede, la Società di Gestione informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori, dandone notizia sul quotidiano di cui al precedente comma 3°, e l'Organo di Vigilanza.

ARTICOLO 11

SCRITTURE CONTABILI

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione; questa, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese commerciali e secondo le medesime modalità, redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo stesso;
- b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, la relazione annuale del Fondo accompagnato da una relazione degli Amministratori;
- c) entro 30 giorni dalla fine del semestre, la relazione semestrale relativa all'attività di gestione del fondo dei primi sei mesi dell'esercizio;
- d) entro il Giorno di Calcolo, il prospetto recante l'indicazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle quote di partecipazione di cui agli artt. 9 e 10.

2. I documenti di cui ai punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione:

- entro 30 giorni dalla loro redazione, per quel che concerne la relazione annuale e la relazione semestrale di cui ai punti b) e c);
- entro il giorno successivo dalla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto d).

3. L'ultima relazione annuale del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede del Depositario.

4. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.

ARTICOLO 12

REVISIONE CONTABILE

1. La revisione legale dei conti della Società di Gestione è affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nominata dall'assemblea della Società di Gestione.

2. La società di revisione provvede altresì a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs 58/98, sulla relazione annuale del Fondo.

ARTICOLO 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica. Il Regolamento del Fondo e le eventuali successive modifiche non sono soggette all'approvazione della Banca d'Italia.

2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato mediante avviso sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3.

3. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della Società di Gestione ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sui quotidiani di cui sopra, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della Società di Gestione ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del Fondo, la Società di Gestione provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Detta procedura verrà richiamata nel verbale di modifica del Regolamento.

6. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del d.lgs 58/98, la liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di cui all'art. 4 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della Società di Gestione;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. La Società di Gestione informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Organo di Vigilanza.

4. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra l'ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della Società di Gestione provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la Società di Gestione, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a proprie spese;

- f) il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla Società di Gestione, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

ARTICOLO 15 FORO COMPETENTE

1. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti al Fondo, la Società di Gestione e/o il Depositario, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il valore unitario delle quote del Fondo, in fase di avvio dell'operatività fino al Giorno di Valutazione del mese successivo a quello di inizio delle sottoscrizioni relativo al Fondo, viene stabilito in 500.000 EURO.
2. La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione sarà pubblicata sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3.